

Regolamento dei costi

Valido dal 1° gennaio 2020

Sommario

Art. 1	Osservazione preliminare.....	3
Art. 2	Contributi di risparmio e di rischio.....	3
Art. 3	Costi ordinari della Fondazione.....	3
Art. 4	Costi straordinari della Fondazione	3
Art. 5	Risoluzione del contratto.....	4
Art. 6	Costi della gestione patrimoniale e costi supplementari di consulenza	4
Art. 7	Fatturazione.....	4
Art. 8	Modifica del regolamento	4
Art. 9	Disposizioni transitorie	4
Art. 10	Entrata in vigore	5

Art. 1 Osservazione preliminare

¹ Il presente regolamento forma parte integrante e sostanziale dell'accordo di affiliazione concluso tra la cassa pensione Agilis 1e Fondazione collettiva (di seguito denominata Fondazione) e il datore di lavoro. Fanno riserva eventuali modifiche, che entreranno automaticamente in vigore alla data della decisione del Consiglio di Fondazione. Per le affiliazioni in essere le modifiche entrano in vigore solo alla scadenza del termine di preavviso stabilito dal contratto di affiliazione.

Art. 2 Contributi di risparmio e di rischio

¹ I contributi di risparmio da computare, i contributi di rischio e i costi concernenti i contributi al fondo di garanzia, costi amministrativi e altri costi sono definiti dal piano di previdenza. I contributi di rischio sono stabiliti in base alle tariffe di riassicurazione.

Art. 3 Costi ordinari della Fondazione

¹ Per ciascuna società affiliata sono computati a titolo di costi amministrativi ordinari CHF 500 p.a. Inoltre sono addebitati CHF 500 p.a. per ogni assicurato. Anche in caso di rapporto assicurativo inferiore all'anno si addebitano CHF 500.

² Le prestazioni incluse sono:

- a) gestione generale dell'effettivo;
- b) certificati di assicurazione e registro delle assicurazioni;
- c) modifiche (variazioni salariali, entrate e uscite, adeguamenti di piano, ecc.);
- d) spese in relazione a divorzi (conguaglio della previdenza);
- e) pagamenti in contanti in caso di trasferimenti all'estero, avvio di attività lucrativa autonoma o esiguità;
- f) dichiarazione di salario;
- g) riscossione contributi;
- h) casi di prestazioni/care management;
- i) coordinamento con l'istituto di riassicurazione, la banca depositaria e il bilancio annuale.

Art. 4 Costi straordinari della Fondazione

¹ Sollecito: CHF 100

² Precetto esecutivo: CHF 300

³ Domanda di continuazione dell'esecuzione: CHF 300

⁴ Rigetto dell'opposizione: CHF 500

⁵ Domanda di fallimento: CHF 500

⁶ Prelievo anticipato promozione della proprietà d'abitazioni (PPA): CHF 250

⁷ Costituzione in pegno promozione della proprietà d'abitazioni (PPA): CHF 200

⁸ Modifiche con effetto retroattivo: in base ai costi sostenuti, con un minimo di CHF 100

⁹ Accesso all'interfaccia salariale CHF 500 p.a.

Art. 5 Risoluzione del contratto

- ¹ Per gli oneri amministrativi in caso di risoluzione del contratto si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) lavori di chiusura per persona assicurata: CHF 50;
 - b) minimo: CHF 500;
 - c) massimo: CHF 3'000
- ² Questi costi per la risoluzione del contratto sono addebitati al capitale non vincolato della cassa di previdenza uscente o, nel caso in cui il capitale non vincolato non sia sufficiente, alla società.

Art. 6 Costi della gestione patrimoniale e costi supplementari di consulenza

- ¹ I costi correnti per la gestione dei depositi e la gestione patrimoniale, eventuali costi di transazione ed eventuali costi di controlling sono riscossi in base al vigente tariffario della banca partner accreditata e / o dei gestori patrimoniali esterni. Costi supplementari di consulenza (p.es. in caso di liquidazione parziale, ecc.) sono computati secondo i costi effettivamente sostenuti. L'onorario vigente è di CHF 250 l'ora.
- ² I costi relativi al ricorso a servizi esterni, contrattazioni con autorità, servizi straordinari e altre spese sono computati al costo effettivo.

Art. 7 Fatturazione

- ¹ I contributi di risparmio e di rischio nonché i costi ordinari della Fondazione sono dovuti mensilmente e devono essere pagati entro 30 giorni. In caso di ritardo nei pagamenti, la fondazione applicherà un interesse di mora del 5 %.
- ² Tutti i costi, eccetto quelli per la risoluzione del contratto (disciplinati nell'art. 5 cpv. 2), sono addebitati all'azienda affiliata (al datore di lavoro).
- ³ Per la contestazione della fattura inviata, ogni società ha dieci giorni di tempo dal ricevimento della fattura per chiedere una rettifica fornendo una motivazione scritta. Se entro tale termine non viene sollevata alcuna obiezione, la fattura si considera accettata.

Art. 8 Modifica del regolamento

- ¹ Il Consiglio di Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento. Le modifiche del regolamento vanno comunicate immediatamente all'assicurato. Le informazioni relative alle aziende affiliate vanno annotate.

Art. 9 Disposizioni transitorie

- ¹ Per le persone assicurate prima del 1° aprile 2019 trovano applicazione tutte le disposizioni regolamentari in vigore al 31 marzo 2019. La copertura assicurativa dura fino al termine dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 10 **Entrata in vigore**

- ¹ Il presente regolamento è valido dal 1° gennaio 2020 ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Fondazione.
- ² Sostituisce il regolamento dei costi entrato in vigore il 1° aprile 2019.

Lucerna, 17 dicembre 2019

Consiglio di fondazione della Agilis 1e Fondazione collettiva